

8.3.2019

A8-0079/209

Emendamento 209

Linda McAvan, Eleni Theocharous
a nome della commissione per lo sviluppo

Relazione

Michaela Šojdrová

Programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

Emendamento

(a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti **e dei loro partner locali di cooperare e** di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

Or. en

8.3.2019

A8-0079/210

Emendamento 210

Linda McAvan, Eleni Theodorou

a nome della commissione per lo sviluppo

Relazione

A8-0079/2019

Michaela Šojdrová

Programma "corpo europeo di solidarietà"

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11

La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:

(a) per il volontariato nell'ambito di attività di solidarietà e di progetti di solidarietà di cui agli articoli 7 e 9: l'85 %;

(b) per i tirocini e i lavori di cui all'articolo 8: almeno il 7,5 %;

(c) per le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 11: almeno il 7,5 %;

Or. en

8.3.2019

A8-0079/211

Emendamento 211

Linda McAvan, Eleni Theocharous

a nome della commissione per lo sviluppo

Relazione

Michaela Šojdrová

Programma "corpo europeo di solidarietà"

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha ***tuttavia*** almeno 18 anni e non più di 30.

Emendamento

1. Le persone che risiedono legalmente in un paese partecipante o che sono cittadini dell'Unione e intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha almeno 18 anni e non più di 30.

Or. en

8.3.2019

A8-0079/212

Emendamento 212

Linda McAvan, Eleni Theocharous

a nome della commissione per lo sviluppo

Relazione

Michaela Šojdrová

Programma "corpo europeo di solidarietà"

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tale limite di età non si applica alle azioni nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, di cui al capo IV.

Or. en

8.3.2019

A8-0079/213

Emendamento 213

Linda McAvan, Eleni Theocharous

a nome della commissione per lo sviluppo

Relazione

Michaela Šojdrová

Programma "corpo europeo di solidarietà"

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. ***Le organizzazioni che dispongono già di un marchio certificato nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e che sono firmatarie di un accordo quadro di partenariato tra le ONG e la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione possono essere ammissibili a beneficiare di una procedura semplificata per l'ottenimento del marchio richiesto dal nuovo programma.***

Or. en